

98/2014  
Res. Nr. 25/03/2014  
Se. 25/03/2014  
Fasc. Nr. 907/2010 R.G.  
Cron. I.r. 838/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 907 del Ruolo Generale dell'anno  
2010 promossa con ricorso depositato in data 13 luglio 2010 da

C. [redacted] G. [redacted]

elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, [redacted] sso  
e nello studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e  
difende come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

A. [redacted] A. [redacted]

R. [redacted] SRI [redacted]

in persona del liquidatore pro tempore elettivamente domiciliate a  
Reggio Emilia, presso la cancelleria e rappresentate e difese  
dall'avv. [redacted] come da procura a margine della  
comparsa di costituzione di nuovo difensore

RESISTENTI



D' [REDACTED] G. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via [REDACTED]  
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] e  
rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] come da procura a  
margine della comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

B. [REDACTED] R. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia, via della [REDACTED]  
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo  
rappresenta e difende come da procura in calce alla copia  
autenticata del ricorso

RESISTENTE

S. [REDACTED] A. [REDACTED]  
In persona del procuratore speciale elettivamente domiciliata a  
Reggio Emilia [REDACTED] presso e nello studio dell'avv.  
[REDACTED] e rappresentata e difesa dagli avv. [REDACTED]  
e [REDACTED] come da procura in calce alla copia  
notificata dell'atto di chiamata in causa

TERZA CHIAMATA

T. [REDACTED] S. [REDACTED]  
elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, [REDACTED]  
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e



difende come da procura a margine della comparsa di costituzione

TERZA CHIAMATA

In punto a : infortunio

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 marzo 2014

Il procuratore di [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 marzo 2014

Il procuratore di [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 marzo 2014

Il procuratore di [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 marzo 2014

Il procuratore di [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 marzo 2014

Il procuratore di [REDACTED] ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 25 marzo 2014

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 13 luglio 2010 regolarmente

notificato [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al

Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro,

[REDACTED] Dotto D.

affinchè, previo accertamento della ricorrenza degli elementi

integranti il fatto reato lesioni colpose gravi commesse con



violazione della normativa antinfortunistica sia generica che specifica, affermasse la penale responsabilità di A ~~\_\_\_\_\_~~ A ~~\_\_\_\_\_~~ D' ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ e B ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ in ordine alle lesioni colpose gravi subite dallo stesso in data 2 novembre 2007.

Chiedeva, quindi, che fossero condannati A ~~\_\_\_\_\_~~ A ~~\_\_\_\_\_~~ D' ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ G ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ e B ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ R ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ in solido tra loro ovvero in relazione agli accertandi apporti causali a pagare allo stesso a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 379.545,83 già detratte le provvidenze Inail oltre alla svalutazione monetaria.

Domandava in subordine che fosse accertata la concorrente responsabilità di A ~~\_\_\_\_\_~~ A ~~\_\_\_\_\_~~ in qualità di socia e amministratrice unica e liquidatrice di R ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~, dell'operaio addetto alla movimentazione della gru, di D' ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ G ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di B ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ R ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ in qualità di committente in ordine all'infortunio occorsogli in data 2 novembre 2007.

Chiedeva, quindi, che la R ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ srl anche per fatto del proprio dipendente ex art. 2049 c.c. , D' ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e B ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ R ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ in qualità di committente in solido tra loro ovvero in relazione agli accertandi apporti causali a corrispondere allo stesso a titolo di risarcimento dei danni tutti i danni subiti la somma di euro 379.545,83 già detratte le provvidenze Inail oltre la svalutazione monetaria.



Domandava in via di ulteriore subordine che fosse dichiarata la responsabilità esclusiva di ~~A. A.~~ in qualità di amministratore e socio unico nonché liquidatore di ~~R. srl~~ ovvero dell'operaio addetto alla movimentazione della gru ovvero di ~~D' G.~~ in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ovvero di ~~B. I.~~ in qualità di committente in relazione all'infortunio sul lavoro occorsogli in data 2.11.2007.

Chiedeva, pertanto, che fossero condannati ~~R. srl~~ in persona del liquidatore ~~A. A.~~ in proprio ovvero per il fatto del dipendente ex art. 2049 c.c. ovvero ~~D' A.~~ in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ovvero ~~B. R.~~ in qualità di committente a corrispondergli a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti la somma di euro 379.545,83 già detratte le somme erogate dall'Inail oltre a svalutazione monetaria.

Esponeva dettagliatamente le sue ragioni.

Si costituivano con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 ottobre 2010 ~~A. a~~ e ~~R. l~~ in liquidazione chiedendo in via preliminare la chiamata della ~~S. A.~~ ed in via principale il rigetto del ricorso.

Chiedevano in via riconvenzionale che venisse accertato l'adempimento di ~~R. srl~~ e di ~~A.~~ li obblighi di sicurezza e di formazioni e che conseguentemente fossero ritenute





Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande svolte dal ricorrente nei suoi confronti.

Chiedeva, in subordine, che fossero dichiarati tenuti R[REDACTED] srl, A[REDACTED] A[REDACTED] e D'A[REDACTED] a tenerlo indenne da quanto lo stesso fosse stato condannato a pagare a titolo di risarcimento dei danni.

Spiegava dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 6 ottobre 2011 S[REDACTED] A[REDACTED] spa chiedendo in via preliminare di essere estromessa, accertata e dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della R[REDACTED] srl e di A[REDACTED] A[REDACTED] la nullità delle rispettive comparse di risposta e la conseguente inefficacia della chiamata in garanzia della stessa.

Domandava sempre in via preliminare ex art. 106 c.p.c. che venisse autorizzata la chiamata in causa di T[REDACTED] S[REDACTED]

Chiedeva, inoltre, che venisse accertata l'inoperatività delle polizze sottoscritte da C[REDACTED] D[REDACTED] e della R[REDACTED] in base alla ragioni indicate nella comparsa di costituzione.

Domandava, quindi, che nel merito fossero rigettate tutte le avverse domande, in via gradata che venissero condannati i convenuti inclusi T[REDACTED] e B[REDACTED] al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in ragione dei rispettivi apporti causali nell'evento.

Chiedeva che nella denegata ipotesi di propria soccombenza venissero dichiarati i pregiudizi ristorati con l'erogazione della



rendita Inail o nel caso di accertamento del danno differenziale che lo stesso venisse limitato in base alle ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta.

Domandava, infine, che nell'ipotesi di soccombenza venisse dichiarato e accertato l'obbligo di manleva in capo alla stessa nei limiti dei massimali e dello scoperto di cui alle polizze.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 23 dicembre 2011 T. S. chiedendo in via preliminare che nel caso in cui fosse stata dichiarata l'inammissibilità o la nullità della costituzione in giudizio di R. srl, A. A. e D. fosse dichiarata la nullità dell'atto di costituzione e risposta del terzo chiamato e della conseguente chiamata in causa della stessa.

Chiedeva nel merito il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti ed in subordine la condanna al pagamento della somma determinata previa detrazione di quanto già corrisposto dall'Inail e della percentuale di corresponsabilità accertata in capo a R. srl, A. A., B. P., D. G. e S. A.

Domandava, in ulteriore subordine, che i convenuti venissero condannati in solido tra loro in relazione agli accertandi apporti causali a tenerla indenne da quanto fosse tenuta a pagare a favore del ricorrente.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.



All'udienza del 10 gennaio 2012 l'avv. [redacted] dava atto di aver rinunciato al mandato nei confronti di A [redacted], A [redacted] R [redacted] e l'avv. [redacted] costituiva per tali parti depositando memoria di costituzione di nuovo procuratore.

La causa istruita con l'escussione di testi, la produzione di documenti e consulenza tecnica d'ufficio veniva discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. dando lettura della sentenza all'odierna udienza.

Deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa di S [redacted] A [redacted] spa effettuata da D'A [redacted] G [redacted]

Si osserva, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione, che l'avvocato [redacted] che si era inizialmente costituito sia per A [redacted] A [redacted] in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di R [redacted] sia per D'A [redacted] G [redacted] ha rinunciato in data 2 gennaio 2012 al mandato nei confronti di A [redacted] A [redacted] e R [redacted] srl e all'udienza ex art. 420 c.p.c. del 10 gennaio 2012 da considerarsi prima udienza stanti le varie chiamate in causa dei terzi si è costituita per A [redacted] A [redacted] e R [redacted] srl l'avv. [redacted]

Orbene stante la rinuncia al mandato nei confronti di A [redacted] A [redacted] e R [redacted] srl e la costituzione di nuovo difensore è stato sanato il dedotto vizio della procura, sanatoria possibile ex art. 182 c.p.c. novellato senza limitazioni.

La sanatoria come detto è, poi, avvenuta alla prima udienza effettiva ex art. 420 c.p.c. tale dovendosi considerare quella del 10



gennaio 2012 che era la prima in cui era integro il contraddittorio stanti le due chiamate in causa e, quindi, stante tale tempistica e la già avvenuta sanatoria non era necessario dare un ulteriore termine.

Peraltro anche prima della novella dell'art. 182 c.p.c. dalla giurisprudenza che si era espressa sulla nullità della procura per conflitto di interessi si poteva evincere che tale vizio poteva essere sanato anche in corso di causa evidentemente con effetti ex tunc eliminando il conflitto per esempio con la rinuncia alle domande (cfr. Cass. civ n. 21350/2005 e n.15884/2013).

Sempre in via preliminare si rileva l'inammissibilità della domanda con cui la società S. A. spa ha chiesto "in via gradata condannare i convenuti, inclusi i sigg. ri S. T. e R. E. al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente in ragione dei rispettivi apporti causali nell'evento".

Tale domanda è, infatti, del tutto generica in quanto nella stessa non si chiede nemmeno specificamente la quantificazione delle rispettive responsabilità dei convenuti che come è noto sono responsabili solidalmente ex art. 2055 c.c. e, comunque, in relazione alla stessa difetta l'interesse ad agire di Sara Assicurazioni spa considerato che la stessa non chiede di essere manlevata dagli altri convenuti per le eventuali somme pagate in eccedenza rispetto all'eventuale responsabilità del suo assicurato D. G.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la



domanda di risarcimento dei danni proposta in estensione da parte  
ricorrente nei confronti di T. S. terza chiamata.

Si osserva, infatti, che l'estensione della domanda è ammissibile in  
generale nel caso in cui il convenuto chiami in causa un terzo per  
ottenere la sua liberazione dalla pretesa del ricorrente.

Nel caso di specie T. S. è stata chiamata  
dall'assicurazione a sua volta chiamata in causa in garanzia e,  
peraltro, la stessa pur indicata espressamente dal ricorrente come  
responsabile lavori non è stata convenuta in giudizio dallo stesso  
con la conseguenza che la successiva domanda di estensione della  
domanda risarcitoria è inammissibile in quanto tardiva e non  
giustificata dalla chiamata in causa da parte della S.  
A. spa.

Si evidenzia, peraltro, che per quanto sopra esposto l'unica  
domanda svolta da S. A. spa nei confronti di T. S.  
così come proposta, è inammissibile per i motivi sopra  
esposti con la conseguenza che anche sotto questo profilo è  
inammissibile la domanda di risarcimento danni proposta in  
estensione da parte ricorrente.

Tanto premesso occorre ricostruire la dinamica del sinistro per cui è  
causa.

Si ritiene che dalla documentazione in atti ed in particolare dalla  
relazione dello SPSAL e dai relativi allegati e dalla deposizione del  
tecnico SPSAL C. intervenuto nell'immediatezza dei fatti e



del teste ~~M~~ risulti provato che il ricorrente mentre era sulla copertura è stato investito da pannelli in truciolato di legno che lo hanno fatto cadere sul ponteggio posto intorno al perimetro della costruzione, ponteggio che non era ancorato alla costruzione e che, quindi, è crollato a terra con conseguente caduta del ricorrente.

In particolare detta dinamica dell'infortunio è confermata dalle foto allegate alla relazione dello SPASAL in cui si notano il ponteggio crollato sopra la recinzione di confine, pannelli di truciolato in parte caduti a terra, in parte già fissati sulla copertura e gli anelli a cui il ponteggio non era ancorato.

Il teste ~~C~~ ~~P~~ che ha effettuato il sopralluogo nell'immediatezza del fatto in relazione al mancato ancoraggio del ponteggio alla costruzione ha affermato: " Dichiaro infatti che il ponteggio all'atto del sopralluogo non era fissato agli anelli di ancoraggio in quanto per prima cosa non abbiamo trovato gli elementi di collegamento tra anelli e ponteggio, in secondo luogo abbiamo riscontrato che gli anelli non avevano subito deformazioni come era naturale attendersi...In cantiere ho riscontrato che vi erano solamente due ancoraggi mentre in base alle norme di buona tecnica ne sarebbero serviti quattro..."

Lo stesso nell'informativa sull'infortunio redatta in data 5 luglio 2008 ha concluso asserendo che " L'evento infortunistico a nostro giudizio ha avuto un esito grave, soprattutto in considerazione del fatto che il ponteggio non era ancorato a parti stabili dell'edificio,



se fosse stato ancorato gli addetti non sarebbero caduti fino a terra e l'evento infortunistico non avrebbe avuto quell'importanza..." e "La presente informativa ha evidenziato responsabilità in materia di Sicurezza sul lavoro da parte del legale rappresentante della ditta R[REDACTED] srl ...1) articolo 20 comma 6 DPR n.164/56 Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti con disposizione di ancoraggi a rombo...in quanto durante i rilievi eseguiti a seguito dell'incidente con relativo infortunio sul lavoro occorso al sig. C[REDACTED] G[REDACTED] si è potuto ricostruire che non erano presenti appositi ancoraggi sul lato del ponteggio coinvolto nel crollo. In particolare erano presenti due anelli, ma non sono stati rinvenuti appositi tubi con gancio. Nella parte aderente al porticato non era presente nessun ancoraggio. Due ancoraggi non sufficienti..."

Orbene già dalla suddetta dinamica dell'infortunio e a prescindere dalla causa che ha determinato la caduta dei pannelli emerge la responsabilità del datore di lavoro e, quindi, di R[REDACTED] e la responsabilità penale della sua legale rappresentante A[REDACTED] A[REDACTED] nella causazione dell'infortunio occorso al ricorrente.

Si evidenzia, infatti, che, a prescindere da ulteriori profili, il ponteggio, in violazione dell'art. 20 comma 6 del DPR n. 164/1956 all'epoca vigente, non era ancorato alla costruzione e che, per tale motivo, investito dai pannelli è crollato determinando la caduta a



terra del ricorrente.

Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti non sono emersi elementi probatori atti a provare il dedotto concorso di colpa del ricorrente.

Del resto gli stessi resistenti hanno genericamente dedotto il concorso di colpa del ricorrente senza individuare con precisione quale sarebbe stato il comportamento in cui lo stesso si sarebbe concretizzato ( cfr. comparse di costituzione) e comunque non hanno provato detto concorso di colpa come sarebbe stato loro onere.

Si osserva, inoltre, che non risulta nemmeno provato che il ricorrente sia stato adeguatamente formato considerato che lo stesso risulta formalmente assunto lo stesso giorno in cui si è verificato l'incidente.

Nessun valore probatorio può, infatti, avere la scheda di formazione teorica e pratica prodotta da D' [redacted] C [redacted] attestante la formazione del lavoratore dal 29/10/2007 al 31/10/2007 e, quindi, in periodo antecedente alla sua formale assunzione avvenuta in data 2 novembre 2007 da parte di [redacted]

[redacted]  
Tale scheda è, infatti, non solo evidentemente postuma come riferito anche dal teste [redacted] ma è priva di valore anche perché nulla è provato sulla competenza di [redacted] a formare altri lavoratori.



Occorre, quindi, verificare se acclarata la responsabilità del datore di lavoro sussista la concorrente responsabilità degli altri convenuti ed in particolare di D' ~~\_\_\_\_\_~~ G ~~\_\_\_\_\_~~ e di B ~~\_\_\_\_\_~~ R ~~\_\_\_\_\_~~

Si ritiene che sussista la concorrente responsabilità di D' ~~\_\_\_\_\_~~ G ~~\_\_\_\_\_~~ nella sua qualità di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per i motivi di cui infra.

Si premette che l'art. 5 del d.l. n. 494/1996 prevede che : "Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

- a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro ;
- b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) , in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza ;



c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro ;

**f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate..."**

La Suprema Corte ( Cass. pen n.5473/2012) , poi, in merito alla



posizione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha affermato che " Quanto alla posizione di garanzia del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori, esso non può limitarsi ad impartire direttive, ma deve anche accertarsi che le stesse siano rispettate, essendo peraltro attribuiti al coordinatore per l'esecuzione del lavori poteri particolarmente incisivi, come quello di disporre la sospensione delle lavorazioni."

La Suprema Corte ( Cass. pen n. 18651/2013) ha, poi, altresì precisato che "In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 5 d.lg. n. 494 del 1996, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni" e ( Cass. pen n. 19382/2013) "In tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure



di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori. Spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.”

Orbene applicando i suddetti principi al caso di specie si deve ritenere che sussista la concorrente responsabilità di D. ~~\_\_\_\_\_~~ G. ~~\_\_\_\_\_~~ nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione per l'infortunio per cui è causa.

Si osserva, infatti, che D' ~~\_\_\_\_\_~~ G. ~~\_\_\_\_\_~~ nei verbali di sopralluogo del 29 ottobre 2007 e del 31 ottobre 2007 aveva constatato che la fase di lavorazione era quella del manto di copertura ed aveva rilevato che il ponteggio non era ancorato.

In particolare nel primo verbale si legge “ Da un sopralluogo eseguito in cantiere l'impresa ha cominciato il manto di copertura, si è verificato la presenza insufficiente di idonei ganci di protezione



del ponteggio esterno, si ordina pertanto all'impresa il montaggio degli stessi" ed nel secondo " In riferimento al sopralluogo n.8 in data si è constatato che in data odierna l'impresa ha fornito gli ancoraggi richiesti presenti in cantiere ma non ancora fissati. Pertanto si ordina all'impresa l'immediato montaggio degli stessi visto che sono presenti in cantiere".

Orbene considerato che D. ~~XXXXXXXXXX~~ era ben consapevole che la lavorazione era quella del manto di copertura per la quale necessitava il ponteggio e del pericolo grave e imminente derivante dal lasciar proseguire i lavori con un ponteggio non ancorato ne deriva che lo stesso, considerato anche che nonostante il primo rilievo l'impresa non aveva provveduto a mettere in sicurezza il ponteggio, avrebbe dovuto a seguito del secondo sopralluogo sospendere immediatamente i lavori.

Ne consegue, quindi, che non avendolo fatto si deve ritenere che sussista la sua responsabilità per violazione dell'art. 5 lett f) d.lgs n. 494/1996 sopra richiamato che appunto prevede che il coordinatore in fase di esecuzione debba "sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate".

Passando ad esaminare la posizione del committente B. ~~XXXXXXXXXX~~ si osserva quanto segue.

Si rileva che dal Piano di sicurezza e coordinamento prodotto da



B[redacted] ed allegato al verbale dello SPSAL e come del resto affermato dalla stessa parte ricorrente il responsabile dei lavori era S[redacted] T[redacted] con la conseguenza che gli obblighi posti dal d.lgs n. 494/1996 dovevano considerarsi trasferiti al responsabile dei lavori con conseguente esonero di responsabilità del committente ex art. 6 del d.lgs n. 494/1996.

Né può ravvisarsi la responsabilità del committente per colpa in eligendo.

Si osserva, infatti, che la R[redacted] aveva fatto il Pos (cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente), il piano di montaggio uso e smontaggio ponteggio ai sensi del d.lgs n. 222/2005 (cfr. doc. n. 12 di parte ricorrente) e che dalla visura della società non emergevano criticità ed, inoltre, risultava che la stessa avesse 8 lavoratori dipendenti (cfr. doc. n. 17 di parte ricorrente).

Non può, quindi, ritenersi che la R[redacted] fosse priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto o anche diversamente opinando che B[redacted] con l'ordinaria diligenza fosse in grado di accorgersi delle carenze di detta società.

Né in contrario rileva che legale rappresentante fosse A[redacted] trattandosi di società di capitali, né la circostanza che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori fosse fallito e ciò in quanto non è neppure provato che B[redacted] ne fosse a conoscenza e comunque non è contestato che D[redacted] avesse in astratto i requisiti per



ricoprire tale ruolo.

Non risulta, infine, che E.T. ~~R.~~ si sia ingerito nei lavori.

Ne consegue, quindi, che non può ritenersi sussistente la sua responsabilità anche sotto il profilo della dedotta culpa in eligendo.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. civ n. 11757/2011) "In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile quando si versi nell'ipotesi di "culpa in eligendo", che ricorre qualora il compimento dell'opera o del servizio siano stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero risulti provato che il fatto lesivo è stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, il quale, esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto, abbia in tal modo esercitato una concreta ingerenza sull'attività dell'appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore."

Per quanto attiene alla domanda proposta da D' ~~G.~~ di sua condanna previa detrazione tra l'altro anche della percentuale di corresponsabilità degli altri convenuti si osserva che la domanda così come proposta va rigettata in quanto la responsabilità ex art. 2055 c.c. è solidale e non pro quota e lo stesso non ha chiesto di essere manlevato dagli altri convenuti per la misura eccedente la



sua colpa.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. civ.n. 15687/2013) "Per la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., non è necessario che più soggetti concorrano nell'unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l'evento."

Occorre, quindi, esaminare la domanda di manleva proposta unicamente da D. ~~XXXXXXXXXX~~ G. ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di S. ~~XXXXXXXXXX~~ A. ~~XXXXXXXXXX~~ spa.

Si ritiene che detta domanda sia fondata e debba essere accolta nei limiti dei massimali e dello scoperto di polizza.

Si osserva, infatti, che l'assicurazione ha dedotto l'inoperatività della polizza unicamente sotto il profilo dell'inosservanza dell'art. 19 che prevede la regolazione del premio.

Orbene come affermato anche di recente dalla Suprema Corte la mancata comunicazione degli elementi variabili non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare tale effetto solo in base ai principi generali di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto ed in contrario non rileva il richiamo effettuato con apposita clausola all'art. 1901 c.c. trattandosi di clausola nulla ex art. 1932 c.c.



In particolare la Suprema Corte ha così statuito ( Cass. lav n. 26783/2011, n.28472/2013) "Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all'art. 1901 cod. civ. con riguardo alla mancata comunicazione delle variazioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1932 cod. civ. in quanto derogatoria della disciplina legale in senso meno favorevole all'assicurato."

Orbene l'Assicurazione si è limitata a dedurre la violazione del disposto dell'art. 19 ma non vi è alcun elemento in atti da cui poter inferire l'importanza dell'inadempimento.

In particolare non è nemmeno provato se e di quanto il premio da pagare dovesse essere maggiore e inoltre non risulta nemmeno che l'assicurazione nei vari anni abbia mai contestato all'assicurato il mancato invio della comunicazione o preso i provvedimenti di cui



all'art. 19.

Ne consegue, quindi, che non essendo stati rilevati ulteriori profili di inoperatività della polizza e non potendo questo giudice esaminare profili non sottoposti, dovendo ritenersi che l'operatività della polizza per gli tutti altri aspetti non sia contestata, S.C. A. ~~\_\_\_\_\_~~ spa deve essere condannata a manlevare D. ~~\_\_\_\_\_~~ C. ~~\_\_\_\_\_~~ per quanto lo stesso dovrà pagare a titolo di risarcimento dei danni al ricorrente salva la franchigia di euro 5.000,00.

P. ~~\_\_\_\_\_~~ e A. ~~\_\_\_\_\_~~ A. ~~\_\_\_\_\_~~ non hanno, invece, svolto domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione come risulta sia dalla memoria di costituzione che dalla successiva memoria di costituzione di nuovo difensore

Tanto premesso occorre procedere alla quantificazione dei danni chiesti dal ricorrente.

#### **DANNO NON PATRIMONIALE**

Per quanto riguarda il danno conseguente alle lesioni riportate dal ricorrente ci si riporta alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che si condividono che ha confermato il nesso di causalità diretta ed esclusiva tra il sinistro e le lesioni e all'esito della quale sono state individuate una inabilità temporanea totale di 30 giorni, un'inabilità parziale al 75% per 40 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% per 223 giorni, un danno permanente, con riferimento alla integrità psico-fisica, nella misura del 35 % .

Si precisa poi che secondo quanto opinato dalla Suprema Corte



(Cass. civ. S.U. n. 26972/2008) il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica.

La Corte di Cassazione ha, poi, rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute ed ha evidenziato che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva e che nella sua liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento.

Quanto al danno morale, si osserva che la Corte di Cassazione dopo aver evidenziato che la formula "danno morale" descrive tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, quello costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato ha sottolineato che è necessario, però, che tale sofferenza sia in sé considerata, cioè non sia una componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.

La Cassazione ha, poi, con successive pronunce ribadito la "autonomia ontologica del danno morale" (Cass. n. 29191/2008, n.



702/2010).

Da quanto sopra esposto consegue che l'unicità del danno non patrimoniale non significa eliminare tra i pregiudizi risarcibili il danno morale e che, quindi, nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale unitario si deve tenere conto sia della lesione della integrità psico-fisica che lesione della integrità morale.

Come asserito dalla Suprema Corte ( Cass. civ. n.702/2010), poi, "Ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto."

Tanto premesso si ritiene che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale siano adeguate le nuove tabelle del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva.

Si ritiene, quindi, di quantificare il danno non patrimoniale spettante al ricorrente, tenuto conto del fatto che aveva 38 anni al momento del sinistro, delle lesioni subite e della circostanza che deve ritenersi dimostrata la sussistenza del danno morale considerata l'entità della lesione e le conseguenze che ne sono



derivate nella somma di euro 200.027,00 con valutazione all'attualità (cfr. Tabelle Milano 2013)

Per quanto, poi, attiene a quella componente del danno non patrimoniale che a meri fini descrittivi si indica come invalidità temporanea si reputa di liquidare la somma di euro 96,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di euro 72,00 per ogni giorno di invalidità temporanea parziale al 75 % , di euro 48,00 per ogni giorno di invalidità temporanea parziale al 50 % con valutazione all'attualità.

Tanto premesso il danno non patrimoniale subito dal ricorrente ammonta complessivamente ad euro 216.491,00 somma determinata con valutazione all'attualità.

Trattandosi di danno differenziale occorre detrarre quanto riconosciuto dall'Inail.

Ne consegue, quindi, che ritenendosi di effettuare la quantificazione del danno differenziale posta per posta come opinato da larga parte della giurisprudenza e, cioè, detraendo da quanto spettante per il danno non patrimoniale quanto riconosciuto dall'Inail per danno biologico ( ratei e capitale ) deve essere detratta dalla somma di euro 216.491,00 la somma di euro 114.996,91

Ne scaturisce, quindi, che il danno non patrimoniale deve essere quantificato con valutazione all'attualità nella somma di euro 101.494,09.

**DANNO PATRIMONIALE**



La consulenza tecnica d'ufficio ha, altresì, accertato un'incapacità lavorativa specifica del 20% derivante dall'infortunio per cui è causa.

Tale danno risulta, però, coperto da quanto riconosciuto dall'Inail a titolo di rendita per il danno patrimoniale come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente ( pag 72 delle note conclusive) e, quindi, nulla deve essere riconosciuto a tale titolo.

Sulla somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale sulla base della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, compete anche l'equivalente del mancato godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 c.c., richiamato dall'art.2056 c.c.; si tratta del danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate Sezioni Unite e la seguente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ n. 10825/2007), mediante criteri presuntivi ed equitativi. Di conseguenza vanno riconosciuti gli interessi legali maturati sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.

Peraltro, tali interessi legali non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla complessiva somma liquidata a titolo di danno e già rivalutata (come era prassi prima della citata sentenza delle Sezioni Unite), bensì devono essere calcolati periodicamente, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale come



progressivamente rivalutata; infatti, tale metodica evita l'ingiustificato arricchimento che, altrimenti, si determinerebbe attraverso una sorta di rivalutazione del danno da ritardo.

Pertanto gli interessi legali devono essere calcolati sulla somma sopra liquidata con valutazione all'attualità a titolo di danno devalutata e progressivamente rivalutata secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. S.U. 1712/1995).

Sulla complessiva somma liquidata in moneta attuale e comprensiva del danno per lucro cessante come sopra calcolato, gli interessi sono, poi, dovuti nella misura legale ai sensi dell'art.1282 c.c. , in quanto convertitesi in debito di valuta, dalla data della sentenza fino al saldo.

Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che ~~Ar~~ ~~Ar~~ ~~Ar~~ e ~~D'~~ ~~G~~ ~~Ar~~ devono essere condannati in solido a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni a ~~C~~ ~~G~~ ~~Ar~~ la somma di euro 101.494,09 oltre interessi come sopra specificati.

Deve , essere invece, rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte ricorrente nei confronti di ~~B~~ ~~R~~ ~~Ar~~

Devono essere dichiarate inammissibili le domande svolte da ~~C~~ ~~G~~ ~~Ar~~ e ~~Ar~~ ~~Ar~~ ~~Ar~~ spa nei confronti di ~~T~~ ~~S~~ ~~Ar~~ ~~Ar~~.

~~S~~ ~~Ar~~ ~~Ar~~ ~~Ar~~ deve essere condannata a manlevare ~~D'~~ ~~Ar~~ ~~G~~ ~~Ar~~ delle somme che deve corrispondere a ~~C~~ ~~G~~ ~~Ar~~ a titolo di risarcimento dei danni eccedenti la franchigia di euro 5000,00 e di spese legali costituendo queste ultime accessorio



dell'obbligazione risarcitoria.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, ( Cass. civ. n.5242/2004) "In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale."

Le spese tra ~~C. G. S. S.~~, ~~A. S. S. S.~~, ~~R. S. S. S.~~ e ~~D' G. S. S.~~ seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante la peculiarità della fattispecie e i motivi della decisione devono essere compensate le spese giudiziali tra ~~T. S. S. S.~~ e ~~S. S. A. S. S. S.~~ spa e ~~C. G. S. S.~~.

Stante la peculiarità della fattispecie e i motivi della decisione devono essere compensate le spese giudiziali tra ~~D' G. S. S.~~ e ~~S. S. A. S. S. S.~~ spa.

Stante la peculiarità della fattispecie e i motivi della decisione devono essere compensate le spese giudiziali tra ~~C. G. S. S.~~ e ~~B. S. S. S.~~.



Stante la soccombenza devono essere poste totalmente a carico di A. [redacted], [redacted] D' [redacted] G. [redacted] le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 907/2010 R.G., così provvede :

- 1) Accerta la concorrente responsabilità nella causazione dell'infortunio di [redacted] A. [redacted], R. [redacted] srl e D' [redacted] G. [redacted]
- 2) Condanna A. [redacted] A. [redacted], R. [redacted] in persona del liquidatore pro tempore e D. [redacted] G. [redacted] a corrispondere a C. [redacted] G. [redacted] a titolo di risarcimento dei danni la somma euro 101.494,09 oltre interessi legali come specificati in motivazione.
- 3) Dichiara inammissibili le domande svolte da C. [redacted] G. [redacted] e S. [redacted] A. [redacted] spa nei confronti di T. [redacted] G. [redacted]
- 4) Rigetta la domanda di risarcimento dei danni svolta da C. [redacted] G. [redacted] nei confronti di B. [redacted] G. [redacted]
- 5) Condanna A. [redacted] A. [redacted], R. [redacted] in persona del liquidatore pro tempore e D' A. [redacted] a rifondere a C. [redacted] le spese processuali che liquida nella somma di euro 11.000,00 oltre a iva e cpa come per legge



- 6) Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di ~~ALFA ROMEO~~, ~~R~~ in persona del liquidatore pro tempore e ~~D~~
- 7) Condanna ~~S~~ ~~A~~ in persona del legale rappresentante pro tempore a tenere indenne ~~D~~ ~~C~~ da quanto questo è tenuto a versare a ~~C~~ ~~G~~ da titolo di risarcimento danni eccedente la franchigia di euro 5000,00 e spese processuali ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio in forza della presente sentenza
- 8) Compensa le spese giudiziali tra ~~T~~ ~~S~~ e ~~S~~ ~~A~~ di spa e ~~C~~ ~~G~~
- 9) Compensa le spese giudiziali tra ~~D~~ ~~G~~ e ~~S~~ ~~A~~ di spa.
- 10) Compensa le spese giudiziali tra ~~C~~ ~~G~~ e ~~R~~ ~~A~~

Reggio Emilia, 25 marzo 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri


